ENTENZA CIVILE N. 1464/13

SENT. 1464/13
R.G. 1221/08
Cron. 9868/13
Rep. 1830/13

Oggetto: Contratti Bancari

TRIBUNALE DI BENEVENTO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice

D.ssa Giuliana Giuliano

Ha pronunziato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile, iscritta al n. [redacted] R.G.A.C., proposta con atto di citazione notificato in data 28.02.2008, ritenuta in decisione all'udienza del 31.01.2013.

DA

[redacted], già [redacted], in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliato in Benevento, al Viale [redacted] n. [redacted] presso lo studio dell'avv. [redacted] che lo rappresenta e difende, in virtù di procura a margine dell'atto introduttivo.

ATTRICE

CONTRO

BANCO [redacted] in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliato in Benevento alla Via [redacted] n. [redacted] presso lo studio dell'avv. [redacted] che lo rappresenta e difende, in virtù di mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione.

CONVENUTA

E

BANCO [redacted], in persona del legale rapp.te p.t., filiale di Benevento, con sede in Benevento, al [redacted] n. [redacted]

CONVENUTA

Le conclusioni sono state rassegnate dalle parti costituite all'udienza del 31.01.2013, il cui verbale deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.

MOTIVAZIONE

Con l'atto introduttivo del giudizio, la [redacted] S.r.l., già [redacted] S.r.l., ha chiesto la restituzione delle somme indebitamente percepite dalla convenuta, in virtù dell'illegittima applicazione degli interessi nell'ambito dei rapporti di conto corrente n. [redacted] di conto anticipi n. [redacted] e correlati conto anticipi, intrattenuti con il Banco [redacted]

Nel costituirsi in giudizio il Banco [redacted] ha eccepito, in via preliminare, la prescrizione di ogni diritto alla restituzione, e contestato, nel merito, la domanda, deducendo la corretta applicazione degli interessi nell'ambito del rapporto intrattenuto con l'attrice.

La causa è stata, poi, istruita mediante acquisizione della

documentazione prodotta ed espletamento di sola C.T.U. tecnico contabile.

Ciò posto, devesi rilevare che la domanda di parte attrice è fondata e va, pertanto, accolta.

Giova, preliminarmente, osservare che la giurisprudenza di legittimità ritiene applicabile ai conti correnti il termine decennale, di cui all'art. 2946 c.c., e non quello quinquennale, di cui all'art. 2948, riguardante gli interessi dovuti e, non già, quelli indebitamente richiesti.

L'operatività della prescrizione quinquennale è, comunque, esclusa dalla stessa natura del conto corrente bancario, quale contratto di durata, in quanto il saldo a chiusura d'ogni trimestre non comporta il frazionamento del debito in distinti rapporti obbligatori, trattandosi d'obbligazioni unitarie con riferimento alle quali opera, conseguentemente, l'ordinaria prescrizione decennale.

E' stato, inoltre, precisato che la particolare natura del rapporto di conto corrente bancario incide sul dies a quo del termine prescrizionale, che comincia a decorrere dalla chiusura del rapporto, perché solo il saldo finale, quale frutto di tutte le movimentazioni di dare e avere, ha il carattere della definitività; in altri termini, il rapporto, pur articolandosi in una pluralità d'atti esecutivi, si atteggia come unico ed unitario, per cui è

soltanto con quella chiusura che i crediti e i debiti divengono definitivi.

In conseguenza alla data di proposizione del presente giudizio alcuna prescrizione decennale può ritenersi maturata nella fattispecie in esame.

Ciò posto, nel merito, occorre procedere all'esatta ricostruzione dei rapporti, intercorsi fra le parti, ed esaminare l'operato della banca, al fine di stabilire la conformità a legge dei tassi d'interessi, attivi e passivi, applicati al rapporto in esame, anche in virtù dei mutamenti giurisprudenziali, succedutisi in materia, al fine di stabilire se l'applicazione dei tassi concordati e la capitalizzazione trimestrale degli interessi, sebbene risultanti dalle condizioni economiche, regolanti il contratto di conto corrente in esame, espressamente sottoscritto dal debitore, ed anche in assenza di contestazione nei termini di decadenza pattiziamente previsti, è, attualmente, conforme alle vigenti disposizioni di legge.

Orbene, dagli atti di causa e da quanto accertato dal C.T.U., dott. [redacted] emerge che tra [redacted] S.r.l., e, di poi, la [redacted] S.r.l., e la convenuta banca sono intercorsi tre rapporti, di cui uno di conto corrente, contraddistinto con il n. [redacted] e due di conto anticipi nn. [redacted] e [redacted] nonché alcuni contratti di apertura di credito regolati in conto corrente.

Il contratto di conto corrente n. [redacted] è stato stipulato il 10.06.1987, prevedendo la misura degli interessi debitori, e la loro capitalizzazione trimestrale, d'interessi creditori e la loro capitalizzazione annuale.

Il perito ha, quindi, accertato che, nel corso del rapporto, la banca ha calcolato la commissione di massimo scoperto sul massimo debito raggiunto per valuta in ogni trimestre solare o frazione, integrando, così, un'ipotesi d'anatocismo.

Sul punto, deve rilevarsi che, come affermato dalla Suprema Corte che la capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 425 del 2000, è da considerare nulla perché in violazione dell'art. 1283 c.c. (Cassazione civile, sez. I, 18 settembre 2003, n. 13739).

Pertanto, alla luce dei citati orientamenti giurisprudenziali, confermati anche dai pronunziati della Suprema Corte a Sezioni Unite, costituisce, ormai, ius recptum, che la capitalizzazione trimestrale degli interessi, nel rapporto di conto corrente bancario, è nulla, in quanto si traduce in una previsione d'anatocismo, non essendo provata l'esistenza di un uso, in tal senso, o di una prassi del settore che non è il frutto di una spontanea adesione, da parte degli utenti dei servizi bancari, al precetto da essa ritenuto coattivo perché radicato nell'opinione

della collettività, benché non codificato, trattandosi, piuttosto, di una loro soggezione ad iniziative non passibili di negoziazione.

Inoltre, come accertato dal C.T.U., nel corso del rapporto, la banca ha fatto confluire sul conto corrente ordinario gli interessi e le altre competenze maturate sui conti anticipi, determinando, in tal caso, un "doppio anatocismo".

Per ovviare a tale fenomeno, il C.T.U. ha applicato il regime di capitalizzazione semplice ai conti anticipi, considerati come un unico conto corrente e ricalcolandole competenza fino alla data del 06.05.2004, di ultimo movimento bancario, epurando, poi, il conto corrente ordinario dalle competenze periodiche dei conti anticipi, addebitate trimestralmente.

Successivamente al 06.05.2004, i conto anticipi sono stati regolati con distinti conti per ciascuna operazione, e le relative somme giorocontate sul conto corrente ordinario solo alla chiusura periodica trimestrale convenzionalmente e regolarmente pattuita.

Pertanto da tale data non è stato necessario ricalcolare tali rapporti.

Il perito ha, inoltre, correttamente epurato il conto dalle valute fittizie sostituendole con quelle reali e dagli interessi applicati sostituendoli con il tasso legale.

Anche per quanto concerne la modifica dei tassi, il consulente

ha effettuato un calcolo in cui ha computato solo quelli migliorativi a favore del correntista, atteso che lo ius variandi non è stato concordato né adeguatamente ed esaurientemente comunicato al correntista.

All'esito di tale operazione la somma di cui la [redacted] S.r.l. risulta creditrice è di €. 528.828,19, corrispondente alla differenza fra il saldo finale ricalcolato ed il saldo finale del conto corrente bancario.

Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., dott. [redacted] riguardo alla seconda ipotesi di calcolo, contenuta nella relazione peritale depositata in data 13.11.2009 ed in quell'integrativa a chiarimenti del 05.02.2012, come integrata dall'errata corrige, sono integralmente recepite dal giudicante, poiché eseguite secondo condivisibili criteri di stima e nel rispetto della normativa vigente in materia.

Pertanto, in applicazione della seconda ipotesi formulata dal C.T.U., la Banca va condannata alla restituzione, in favore della [redacted] S.r.l., della somma di €. 528.828,19, oltre interessi legali e da rivalutazione monetaria dal 05.02.2012 all'effettivo soddisfo, così come, più dettagliatamente e specificatamente indicato dal C.T.U., dott. [redacted] riguardo alla seconda ipotesi di calcolo, contenuta nella relazione peritale depositata in data 13.11.2009 ed in quell'integrativa a chiarimenti del 05.02.2012,

come integrata dall'errata corrige, da ritenersi qui integralmente riportate e trascritte.

La condanna della convenuta alle spese del giudizio, ivi compreso il costo della C.T.U., consegue alla soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice Unico del Tribunale di Benevento, definitivamente pronunziando sulle domande di cui in narrativa, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1) Accoglie la domanda, proposta, con atto di citazione del 28.02.2008 dalla [redacted] S.r.l., già [redacted] S.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., nei confronti del Banco [redacted] in persona del legale rapp.te p.t., e, per l'effetto,
2) Condanna il Banco [redacted] in persona del legale rapp.te p.t., alla restituzione, in favore della [redacted] S.r.l., già [redacted] S.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., della somma di €. 528.828,19, oltre interessi legali e da rivalutazione monetaria dal 05.02.2012 all'effettivo soddisfo, così come, più dettagliatamente e specificatamente indicato dal C.T.U., dott. [redacted] riguardo alla seconda ipotesi di calcolo, contenuta nella relazione peritale depositata in data 13.11.2009 ed in quell'integrativa a chiarimenti del 05.02.2012, come

integrata dall'errata corrige, da ritenersi qui integralmente riportate e trascritte.

3) Respinge ogni altra domanda.

1) Condanna, altresì, il Banco [redacted], in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese processuali, liquidate, oltre il costo della C.T.U., in complessivi €. 10,550,00, di cui €. 3000,00 per la fase di studio, €. 1350,00 per la fase introduttiva, €. 2700,00 per la fase istruttoria e €. 4500,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A., somme che distrae in favore dell'avv. [redacted] dichiaratosi antistatario.

BENEVENTO 15.07.2013

Il Giudice

d.ssa Giuliana Giuliano

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Benevento, il 15-7-13
IL CANCELLIERE

TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO

SENTENZA PUBBLICATA
IL 19 AGO. 2013
IL CANCELLIERE
PEDICINI MARIA ROSARIA